

**L.R. 34/2004 – Asse 1 Misura Ri. 1 –
Azione di coordinamento MANUNET**

**“AGEVOLAZIONI a SOSTEGNO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI
DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
di PICCOLE e MEDIE IMPRESE
del settore MANIFATTURIERO”**

BANDO ANNO 2008

1. Riferimenti normativi

- a) legge regionale n. 34/2004
- b) reg. (CE) n. 2321/2002
- c) disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)
- d) delibera Giunta regionale n. 5-5553 del 26/3/2007
- e) Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla RSI"
- f) determinazione n. 111/16 del 14/12/2007 (base giuridica)
- g) decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005).

2. Dotazione finanziaria: 4.500.000 €

3. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese (P.M.I.) che esercitano attività economiche (risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda) identificate dai codici ATECO 2007 (fa fede il codice primario dell'unità locale interessata all'intervento) indicati nell'Allegato I al presente bando, iscritte al registro delle imprese ed aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

Detti soggetti sono ammissibili a condizione che siano raggruppati in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza delle imprese.

I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti almeno da due o più P.M.I., di cui almeno una ubicata in Piemonte ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane comprese nell'elenco pubblicato sul sito internet della Regione e di Finpiemonte. Le PMI che

compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all'art. 3 del Reg. (CE) n. 2321/2002 e all'art. 2359 c.c. Inoltre ciascuna delle imprese del raggruppamento non può avere partecipazioni in imprese partner di progetto o essere partecipata dalle stesse. L'accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che tutti i diritti di proprietà industriale (di cui all'art. 1 Codice proprietà industriale) sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partners del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovra-incentivazioni. E' fatto obbligo fornire all'Ente finanziatore notizie circa le iniziative intraprese per pervenire alla regolamentazione ed alla tutela di tali diritti industriali.

La quota del progetto transnazionale di ricerca realizzata da ciascuna impresa piemontese non potrà essere inferiore al 20%, fermo restando che sarà ammessa a beneficiare dell'agevolazione prevista nell'ambito del presente bando esclusivamente la componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi.

Nessuna impresa dello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale di ricerca.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (attualmente in GUUE C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

4. Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte. La componente regionale del progetto deve riguardare unità produttive che devono risultare regolarmente censite presso la CCIAA.

5. Iniziative ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale la cui componente regionale piemontese sia di importo non inferiore a € 50.000,00 (calcolato con riferimento alle spese ammissibili).

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.

Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.;

Per “attività di sviluppo sperimentale” s'intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,

processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti..

6. Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i costi sostenuti successivamente alla presentazione della pre-proposta (nella misura in cui siano ritenuti congrui), che si sostanziano in:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) spese di viaggio e le altre spese strettamente legate alla partnership
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili e fanno riferimento, a titolo esemplificativo, a:
 - spese per affitto immobili
 - spese per manutenzioni ordinarie
 - spese di cancelleria
 - spese postali e telefoniche
 - spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua ecc.
 - spese per servizi generali

La documentazione contabile comprovante tali spese è sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente circa la tipologia ed entità delle spese ed è tenuta a disposizione per successivi controlli o verifiche.

- f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- g) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. A tal fine sono ritenuti ammissibili:
 - tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili i pagamenti in contanti.

7. Misura dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% sui costi ammessi a finanziamento per i progetti regolarmente conclusi.

Il contributo a fondo perduto non potrà in ogni caso superare 450.000 €

I vantaggi derivanti dalle agevolazioni ottenute da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto, al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

In caso di collaborazione con organismi di ricerca:

- a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;
- b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

- 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
- 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

8. Divieto di cumulo

L'agevolazione è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. Esso è tuttavia cumulabile (nei limiti dell'E.S.L. consentito per tali tipologie di investimenti) con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concessi a sostegno degli investimenti in RSI.

L'agevolazione è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 c. 100 lettera a) della l. 23/12/1996 n. 662 e s.m.i. nonché su fondi di garanzia finanziati dalla Regione.

Gli aiuti alla ricerca sviluppo e innovazione non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nel presente bando.

9. Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente i moduli predisposti (conformi ai facsimile pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte e di Finpiemonte) compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere **inviare a Finpiemonte S.p.A.** (di seguito: "Finpiemonte") **mediante inoltro on-line previa connessione al sito internet www.finpiemonte.it e da confermare con originale cartaceo,** tramite corriere o posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Il procedimento si articola in 2 fasi:

- a) una prima fase in cui le imprese interessate devono presentare la "pre-proposta" (*pre-proposal*). Tale pre-proposta viene valutata a livello regionale (sotto il profilo della ricevibilità, della legittimità e del merito) e a livello transnazionale (nel merito) da un Comitato transnazionale costituito da valutatori delle regioni coinvolte nel bando (Transnational Coordination Team: di seguito "TCT"). Se la pre-proposta è valutata positivamente, il raggruppamento di imprese è invitato a presentare la proposta finale

- b) una seconda fase in cui le imprese che hanno superato positivamente la prima fase sono invitate a presentare la proposta progettuale definitiva e dettagliata “proposta finale” (*full proposal*). Anche la proposta finale viene valutata a livello regionale e a livello transnazionale (dal TCT).

Le domande pervenute non conformi ai suindicati moduli o non sottoscritte (nella versione cartacea) con firma autografa sono restituite al mittente.

In occasione della presentazione della full-proposal, l'impresa dovrà rilasciare, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. “clausola Deggendorf”), la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della l. 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007) utilizzando il modulo che sarà pubblicato sul sito di Finpiemonte.

10. Istruttoria delle domande e valutazione

10.1 Livello regionale

Le pre-proposte e le proposte finali saranno sottoposte, per la parte di competenza regionale, ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

- a) Ricevibilità e legittimità:
 - titolarità del soggetto proponente e composizione del raggruppamento
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata
 - rispetto dei limiti dimensionali di piccola o media impresa
 - localizzazione dell'impresa
 - settore di attività
- b) Merito:
 - contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto;
 - rispondenza del progetto ai criteri di valutazione indicati negli allegati II e III al presente bando, rispettivamente per la prima fase (pre-proposta) e per la seconda fase (proposta finale), applicati secondo quanto indicato negli allegati IV e V e con le modalità prestabilite dal Comitato di valutazione previsto al successivo capoverso
 - congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto.

Finpiemonte procede direttamente alla verifica dei criteri di ricevibilità e legittimità di cui alla lettera a) e ne comunica l'esito all'impresa, indicando (in caso di esito negativo) le ragioni della non ammissibilità; se la valutazione di ricevibilità e legittimità si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera b). Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera b), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione. Qualora Finpiemonte richieda, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria, l'impresa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di

ricezione della richiesta di Finpiemonte e comunque entro tre giorni lavorativi antecedenti la data in cui si riunisce il TCT, pena la decadenza della domanda.

10.2 Livello transnazionale

A livello transnazionale la valutazione è effettuata dal TCT:

- sulla pre-proposta, secondo i criteri indicati nell'allegato II applicati secondo quanto indicato nell'allegato IV
- sulla proposta finale, secondo i criteri indicati nell'allegato III applicati secondo quanto indicato nell'allegato V.

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde quindi dall'ordine cronologico di invio della domanda. Al termine della seconda fase, le proposte finali sono ordinate secondo una graduatoria di merito, in base ai criteri di cui all'allegato III con le modalità prestabilite (al livello regionale) dal Comitato di valutazione regionale e (a livello transnazionale) dal TCT.

In base all'ordine della graduatoria e nei limiti del budget di cui al punto 2, verrà adottato il provvedimento di concessione del contributo, acquisita la documentazione prevista dalla legge (che Finpiemonte provvederà a richiedere).

Ove ne ricorrano i presupposti, prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il “documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.

11. Termini del procedimento

Le pre-proposte per l'accesso all'agevolazione possono essere presentate **a partire dal 7 gennaio 2008 e fino al 31 marzo 2008.**

Le pre-proposte saranno valutate a livello regionale **e successivamente a livello transnazionale mediante** valutazione congiunta del Transnational Coordination Team (TCT) **che si riunirà nelle date 28-29 aprile 2008.** Le imprese saranno tempestivamente informate circa l'esito della prima valutazione congiunta del TCT.

Le imprese la cui pre-proposta avrà superato favorevolmente anche la valutazione del TCT saranno invitate a presentare, a partire **dal 15 maggio 2008 e fino al 19 settembre 2008,** la proposta definitiva e dettagliata (“proposta finale”), che sarà valutata a livello regionale ed a livello transnazionale da parte del TCT entro la fine di novembre 2007.

La decisione finale sull'ammissibilità a contributo dei progetti sarà assunta entro il mese di dicembre 2008 con provvedimento formale che individuerà le spese ritenute ammissibili e quantificherà correlativamente il contributo concesso ovvero indicherà i motivi della non

ammissione al contributo: di tali provvedimenti sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI

presentazione pre-proposte	7 gennaio - 31 marzo 2008
prima riunione del TC (valutazione pre-proposte)	28-29 aprile 2008
presentazione proposte finali	15 maggio-19 settembre 2008
seconda riunione del TCT (valutazione proposte finali)	fine novembre 2008
decisione sull'ammissibilità a finanziamento dei progetti	dicembre 2008

12. Modalità di erogazione

Il contributo in conto capitale a fondo perduto viene erogato con le seguenti modalità:

- nella misura del 50% dietro presentazione di rendicontazione di spese pari almeno al 50% del costo di progetto ammesso all'agevolazione;
- il restante 50% del contributo a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo di progetto.

In ogni caso l'impresa può presentare anche un'unica rendicontazione riferita al 100% delle spese ammissibili.

L'impresa può tuttavia optare per la seguente modalità alternativa:

- un'anticipazione fino all'80% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte abbia validato (autorizzando lo svincolo della garanzia) spese rendicontate per un ammontare cui corrisponda, applicando le intensità di aiuto previste dal bando, una quota di contributo pubblico non inferiore all'importo dell'anticipazione erogata¹. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione,

¹ Periodo così modificato con determinazione del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive n. 464 del 16-11-2012.

il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 123/1998) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso)

- la restante quota del contributo (\geq al 20%) a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo di progetto.

L'impresa, in occasione della prima richiesta di erogazione, rilascia una dichiarazione circa l'avvenuto perfezionamento dell'accordo contrattuale fra i partner di progetto, fornendone una sintetica descrizione.

13. Stato avanzamento lavori e verifica finale

Entro 2 mesi dalla data di conclusione del progetto (salvo proroghe autorizzate), i beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle attività svolte, risultati del progetto, ricadute, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture, schede del personale coinvolto) secondo le modalità che saranno indicate da Finpiemonte

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di valutazione di cui sub 10. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale Finpiemonte procederà alla liquidazione del saldo spettante oppure richiederà al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria oppure comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione, da parte dell'impresa, della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, si chiuderà, nei successivi 30 giorni, il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale o totale² del contributo concesso.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

14. Varianti

Tra la prima fase (pre-proposal) e la seconda (full proposal), non sono ammissibili modifiche relative alla composizione del raggruppamento di imprese, salvo i casi in cui la modifica sia raccomandata dal TCT oppure sia stata accettata da tutte le Regioni coinvolte. In tal caso la richiesta di sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata - corredata di adeguata

² V. successivo punto 15 "Revoca delle agevolazioni".

motivazione - e sarà ammissibile solo dopo aver ricevuto l'assenso preventivo delle Regioni di appartenenza delle imprese che costituiscono il nuovo raggruppamento, ferma restando la competenza del TCT a valutarne l'ammissibilità a finanziamento e salve le valutazioni a livello regionale sulla qualità dei nuovi partners nonché sul progetto come risulta nella nuova composizione del partenariato.

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario dev'essere preventivamente autorizzata da Finpiemonte, entro il termine di 20 giorni, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni parziali o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

15. Revoca delle agevolazioni

L'agevolazione potrà essere revocata, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.
- b) qualora l'impresa non utilizzi l'agevolazione secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c) nel caso di agevolazione concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;
- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione o verso il Gestore con altre agevolazioni;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione
- g) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del bando, l'agevolazione può essere concessa;
- h) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti da Finpiemonte e/o dalla Regione emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento o nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- i) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- j) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

- k) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca
- l) qualora venga meno la componente progettuale del partner non piemontese.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione della parte di contributo revocato.

L'impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di interesse pari al Tasso Unico di Riferimento vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

16. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, sarà comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi

corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

17. Sanzioni (art. 12 l.r. 34/2004).

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste o per l'erogazione dell'intervento;
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento;
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici prima dello scadere del termine stabilito dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici, prima dello scadere del termine prescritto dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
- h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura compresa fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

18. Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

19. Conformità alla normativa comunitaria

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) e della Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla RSI".

20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed i Programmi Operativi finanziati a valere sul FESR, nel caso in cui l'agevolazione sia finanziata a valere sul Programma Operativo regionale 2007/2013 – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale.